



**COMUNE DI
CIVITELLA CASANOVA**
Provincia di Pescara

Cod. Fisc. 00228640686 - Tel. 085/845115 – fax
085/8459958
e-mail: civitellacas.protocollo@pec-comuni.it
www.comune.civitellacasanova.pe.it



area omogenea 5 - Brittoli, Bussi sul
Tirino, Capestrano, Civitella Casanova,
Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena,
Popoli, Torre dè Passeri

COPIA

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 05-05-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio, il SINDACO **D'Andrea Marco**

VISTO il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

PRESO ATTO di quanto statuito dall'art. 1:

- **lettera d)** "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera"
- **lettera e)** "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse",

- **lettera z)** "sono sospese le attività' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1-, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l' accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi degli articoli sopra richiamati;

VISTO quanto statuito dal Governo nella FAQ riportata nel sito istituzionale: "È consentito il commercio al dettaglio di generi alimentari su aree pubbliche al di fuori dei mercati? No. Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il DPCM 10 aprile 2020 consente unicamente la vendita di soli generi alimentari nei mercati. È pertanto esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante);

ACCERTATO che le nuove disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 non hanno apportato modifiche a quanto statuito dal DPCM 10 aprile 2020 richiamato nella Faq sopra citata;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54/2020;

RICHIAMATE le ordinanze Comunali in materia ed in particolare la n. 06 del 10/03/20 e la n. 08 del 21/03/2020;

VISTO il T.U. Leggi EE.LL. n.267 /2000;

ORDINA

- 1) L' annullamento della precedente ordinanza Sindacale n. 6 del 10/03/2020;
- 2) il permanere del divieto di accesso:
 - ai CIMITERI COMUNALI ad eccezione dei momenti strettamente necessari alla benedizione e tumulazione delle salme;
 - ai PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (B. Angelozzi Civitella Capoluogo, Via San Michele Arcangelo Vestea), alle ville, alle aree di gioco (campi e strutture sportive);
- 3) Il divieto della vendita da commercio itinerante su suolo pubblico fino a nuovo provvedimento;
- 4) La ripresa del MERCATO SETTIMANALE DI CIVITELLA E VESTEA, limitatamente alla vendita di generi alimentari e ortofrutticoli e produzioni agricole, con le seguenti modalità:

- a) l'area mercatale all'aperto, da piazza Risorgimento a C.so Umberto, sarà perimetrata con individuazione di un varco di accesso/uscita da Via Fonte Cupa Via Lorenzo Pulsoni, mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano anche il passaggio tra i banchi di vendita;
- b) la distanza tra i banchi di vendita dovrà essere di almeno 5 mt;
- c) i titolari di posteggio si posizionino, secondo le indicazioni degli Operatori di Polizia Locale, nell'area mercatale non prima delle ore 08:00 e lo sgombero avvenga dopo le ore 13:00 o comunque quando le condizioni di sicurezza lo consentano;
- d) l'attività di compravendita è consentita, ad una sola persona per nucleo familiare eventualmente accompagnata da un minore di anni 14, dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- e) l'accesso all'area mercatale, appositamente delimitata, sarà consentito a massimo 20 avventori per volta, fermo restando la possibilità degli Operatori di Polizia Locale di limitare l'accesso per motivi di sicurezza;
- f) che l'attività di vendita sarà riservata agli operatori titolari di posteggio e agli ambulanti in attesa di assegnazione che hanno notevole presenze nel mercato. Resta inteso che il posizionamento dei singoli banchi all'interno dell'area potrà subire degli spostamenti e/o riduzione affinché siano garantite e rispettate le misure di sicurezza;
- g) ogni operatore al termine delle operazioni di vendita dovrà garantire l'accurata pulizia dei propri banchi di vendita;
- h) nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti della presente ordinanza si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
- l'attività di compravendita dovrà essere effettuata in modo che la manipolazione dei generi alimentari venga effettuata esclusivamente dall'operatore commerciale, che dovrà esporre dei cartelli con la seguente indicazione "DIVIETO DI TOCCARE LA MERCE", nonché dovrà garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie onde evitare la commistione tra l'attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita e l'attività di gestione della cassa (prediligere la presenza di un operatore addetto esclusivamente alla gestione della cassa che dovrà comunque procedere alla costante e accurata pulizia delle mani a mezzo di gel disinfettante tra il servizio reso tra un cliente ed un altro (negli altri casi, in presenza un solo operatore lo stesso dovrà procedere al cambio dei guanti tra il servizio reso tra un cliente ed un altro);
 - gli avventori dovranno usare obbligatoriamente guanti e mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle vie respiratorie e dovranno comunque rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e igiene costante e accurata delle mani, pulizia dei banchi di vendita);
 - gli operatori dovranno garantire il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento personale; gli stessi dovranno usare obbligatoriamente guanti e mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle vie respiratorie e dovranno rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, assicurando ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani;

- di rispettare le limitazioni imposte dalle ordinanze della Regione Abruzzo ed in particolare della n. 54/2020 che impone l'uso di guanti e mascherine a copertura di naso e bocca nelle aree mercatali;
- gli operatori del mercato dovranno dotarsi di autocertificazione con la quale si attesta di non avere restrizioni da contagio COVID19.

5) gli uffici comunali rimarranno in servizio nei regolari orari di lavoro con limitazione di ricevimento al pubblico per casi urgenti ed indifferibili previo contatto telefonico;

AVVERTE

- le misure adottate con il presente provvedimento sono efficaci fino al 17 maggio 2020, fatta salva la possibilità di rimodulare il presente provvedimento secondo le indicazioni normative del Governo e/o dell'Ente Regionale;

- in caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dai decreti ministeriali citati in premessa e dalle normative collegate.

RACCOMANDA

Al fine di tutelare la propria e l'altrui salute, di effettuare lo smaltimento di guanti e mascherine nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata, evitando l'abbandono degli stessi sulle vie e spazi pubblici.

INCARICA

la Polizia Municipale coadiuvati dai Volontari della protezione Civile , di controllare l'esecuzione delle disposizioni dettate con il presente provvedimento e di quelle dettate dai provvedimenti citati nello stesso;

AVVERTE

- che, ai sensi del Capo II della legge n.241./90, il responsabile del presente procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale Ag. P.M. Fulvio Adazio;

- ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge 7.08.1990, n.241., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo sez. Pescara entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione

AVVISA

il presente provvedimento è comunicato:

- al Signor Prefetto di Pescara e sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a:

- Questura di Pescara
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Penne comando stazione di Civitella Casanova;
- Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo
- Servizio di Protezione Civile Regione Abruzzo

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Andrea Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2020 al 20-05-2020.

Li 05-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIODATI FRANCESCA

Copia conforme all'originale.

Li 05-05-2020

IL SINDACO
D'Andrea Marco